

SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del
Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 CCI
2021IT05FFPR002**

(art. 71 par. 3 Regolamento UE 2021/1060)

Sommario

Art. 1.	Premesse e allegati	6
Art. 2.	Oggetto	6
Art. 3.	Funzioni delegate	7
Art. 4.	Obblighi in capo all'Autorità di Gestione delegante	7
Art. 5.	Obblighi in capo all'Organismo intermedio delegato	8
Art. 6.	Risorse attribuite e circuito finanziario	11
Art. 7.	Disimpegno	14
Art. 8.	Recuperi.....	15
Art. 9.	Rettifiche finanziarie	15
Art. 10.	Durata	15
Art. 11.	Comunicazioni e scambio di informazioni	15
Art. 12.	Modifiche	15
Art. 13.	Assistenza Tecnica	16
Art. 14.	Poteri sostitutivi e Revoca.....	16
Art. 15.	Controversie e Foro competente.....	16
Art. 16.	Disposizioni finali	16
Art. 17.	Obblighi di riservatezza-Trattamento dei dati	16

Il **Ministero della salute**, C.F. 80242250589, rappresentato dal Dott. Giovanni Leonardi, Segretario Generale, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero della salute, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma,

E

La **Regione Siciliana**, C.F. 80012000826, rappresentata dall'Assessore della Salute, Dott.ssa Giovanna Volo, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Assessorato della Salute-Regione Sicilia, Piazza Ottavio Ziino n. 24, 90145 Palermo :

VISTO:

1. Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
2. in particolare, l'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che *“L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
3. il Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
4. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) 2013/1296;
5. il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
6. Il Regolamento (UE EURATOM) 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
7. l'Accordo di partenariato tra Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
8. il Programma Nazionale Equità nella Salute (nel prosieguo PN), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8051 del 04.11.2022, che individua il dirigente pro tempore dell'Ufficio 4 del Segretariato Generale del Ministero della salute quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
9. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 185, dell'11 agosto 2014 recante *“Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria”*;
10. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;
11. il Decreto del Ministro della salute dell'8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale pubblicato nella G.U. n. 133 dell'11 giugno 2015;
12. il Decreto del Ministro della salute del 28 settembre 2021 che apporta modifiche e integrazioni al D.M. 8 aprile 2015 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Salute, istituendo, presso il Segretariato Generale, l'Ufficio 4 – *“Gestione dei*

- programmi di attuazione dei Fondi europei” che svolge le attività connesse alle funzioni di Autorità di gestione e Funzione contabile del PN;
13. il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio al n. 1789, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della Salute al Dott. Giovanni Leonardi;
 14. il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2023 al n. 520, con il quale il Dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell’incarico di Segretario Generale del Ministero della Salute, di cui al suddetto D.P.R. 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del medesimo Ministero;
 15. l’articolo 15 della legge 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi fra pubbliche amministrazioni;
 16. il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
 17. il Decreto del Segretario Generale del Ministero della salute n. 5 del 17.04.2023, registrato alla Corte dei Conti il 22.05.2023 al n. 1664, recante il riparto delle risorse del PN in favore degli Organismi intermedi e del Ministero della salute per la realizzazione degli interventi di competenza;
 18. il Decreto del Segretario Generale del Ministero della salute n. 11 del 28.06.2023 che adotta il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 – 2027;
 19. la delibera di giunta regionale n. 421 del 26/10/2023 con cui è stato individuato il Dott. Federico Ferro/*dirigente pro-tempore dell’Area Interdipartimentale 3-Assessorato della Salute* della Regione Siciliana quale Responsabile dell’Organismo intermedio nell’ambito del PN Equità nella Salute, il quale si avvarrà, d’intesa con i Dirigenti Generali del Dipartimento per la Pianificazione Strategica (DPS) e del Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico (DASOE), dei Soggetti Responsabili delle singole linee di intervento e delle competenti strutture dell’Assessorato della Salute;

PREMESSO CHE:

- a) il PN Equità nella Salute si articola in quattro aree prioritarie di intervento: contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura e maggiore copertura degli screening oncologici;
- b) gli interventi da porre in essere sono sostenuti sia da fondi FESR che FSE+, per ognuno dei quali è individuata una priorità collegata ad un determinato Obiettivo Specifico;
- c) la priorità FESR è denominata *Servizi sanitari di qualità* ed è finalizzata all’obiettivo specifico RSO4.5 *Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità*;
- d) la priorità FSE+ è denominata *Servizi sanitari più equi ed inclusivi* e si propone di perseguire l’obiettivo specifico ESO4.11 *Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone*

con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

- e) al fine di procedere all'attuazione degli interventi del Programma innanzi delineati così come previsto nella Strategia del Programma, si rende necessario definire gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- f) con decreto del Segretario Generale del Ministero della salute n. 5 del 17/04/23, registrato alla Corte dei Conti il 22/05/2023 al n. 1664 si è stabilito il riparto delle risorse del PN gestite dagli Organismi Intermedi per la realizzazione degli interventi di competenza;

RITENUTO

di delegare alla Regione Siciliana determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati all'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 per le linee di attività del PN Equità nella Salute e, in particolare, per le attività relative alle tre aree d'intervento "prendersi cura della salute mentale", "il genere al centro della cura" e "maggiore copertura degli screening oncologici", come di seguito specificate rispetto alle priorità e azioni del PN:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ATTIVITA'
Priorità: 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi	(ESO 4.11) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari	Sperimentazione di modelli di prevenzione e presa in carico efficaci dei bisogni di salute principalmente attraverso il potenziamento del numero degli operatori sanitari, socio-sanitari
		Rafforzamento del partenariato di Programma	Sviluppo e condivisione di metodi e strumenti a supporto delle attività di integrazione socio sanitaria in co-progettazione
Priorità 2 Servizi sanitari di qualità	(RSO 4.5) Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità (FESR)	Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli	Dipartimenti di salute mentale: interventi di adeguamento infrastrutturale e riqualificazione della rete dei servizi territoriali e degli ambienti di ricezione, nonché interventi di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche Consultori Familiari: interventi di adeguamento strutturale, tecnologico e potenziamento delle attrezzature sanitarie da effettuare sulla base delle esigenze

			specifiche dei vari territori delle ASL/ASP. Punti per gli screening oncologici: interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico e strumentale, anche per l'apertura di nuovi punti in spazi sanitari già esistenti, nonché l'acquisto di motorhome attrezzati anche con mammografi digitali con la finalità di allargare la platea di partecipanti.
		Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute.	Sviluppo strumenti metodologici utili all'osservazione costante dell'assistenza sanitaria erogata dai servizi territoriali, anche attraverso la raccolta di informazioni che, opportunamente elaborate e rappresentate sotto forma di indicatori di salute, consentano di leggere importanti aspetti dell'andamento dell'assistenza medesima, inclusi gli indicatori della qualità, dell'appropriatezza e del costo

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero della salute, Segretariato Generale, Ufficio 4, in qualità di Autorità di Gestione del PN Equità nella Salute (AdG) e la Regione Siciliana in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle Priorità e delle aree prioritarie del Programma di cui alle premesse e allegati.

Ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 la presente Convenzione, per le Priorità e le Azioni del PN Equità nella Salute sopra richiamate, costituisce l'atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate all'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/1060, così come esplicitate al successivo art. 3.

Entrambe le Amministrazioni stipulanti, ferma restando la propria autonomia amministrativa, si impegnano alla piena collaborazione per la necessaria condivisione di tutti gli atti necessari ad assicurare una efficiente ed efficace attuazione del Programma.

Art. 3. Funzioni delegate

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/1060 l'Autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti: a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d); b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74; c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75; d) supervisionare gli organismi intermedi; e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. 2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.

Posto quanto sopra, nell'ambito degli interventi di cui all' Art. 2, l'AdG delega la Regione Siciliana a svolgere le seguenti funzioni:

- a) selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- b) gestione delle azioni di propria competenza in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità all'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060;
- d) assicurazione della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati e autenticazione degli utenti.

Art. 4. Obblighi in capo all'Autorità di Gestione delegante

Il Ministero della salute, Ufficio 4 del Segretariato Generale, in qualità di AdG delegante e responsabile dell'attuazione del PN, si impegna nei confronti della Regione Siciliana, quale Organismo Intermedio di Gestione, oltre ad assicurare la supervisione e la quality review delle funzioni delegate, a:

- a) fornire, ai fini degli adempimenti previsti in capo all'OI, le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le checklist per le verifiche di propria competenza;
- b) rendere disponibili le risorse finanziarie indicate all' Art. 6 tramite la procedura di cui al medesimo articolo, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse a titolo di prefinanziamento annuale e a seguito del rimborso da parte della Commissione europea di pagamenti intermedi;
- c) effettuare i controlli di I livello, ex art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, attraverso verifiche amministrative, anche in loco presso i Beneficiari delle operazioni, per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, che l'importo delle spese dichiarate dai Beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato, che i Beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione e per i costi da rimborsare, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al Beneficiario;
- d) svolgere la funzione contabile di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) assicurare alla Regione Siciliana il supporto necessario, anche attraverso l'ausilio dell'Assistenza Tecnica Specialistica dell'AdG, al fine di consentire l'applicazione tempestiva

- e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale per gli interventi FSE+ e FESR;
- f) attuare, in collaborazione con la Regione Siciliana, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 50 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - g) istituire un sistema informatizzato per la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
 - h) assicurare l'accesso e l'utilizzo del sistema informativo del Programma a livello dell'Organismo intermedio e dei Beneficiari;
 - i) informare la Regione Siciliana in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PN che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall'OI;
 - j) fornire alla Regione Siciliana tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza del PN;
 - k) esaminare le eventuali richieste della Regione Siciliana in merito al ricorso del sostegno congiunto tra Fondi di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ai fini della preventiva autorizzazione;
 - l) approvare i Piani operativi ed i successivi aggiornamenti di cui al seguente art. 5, lett. f), entro 30 giorni dalla ricezione dei suddetti Piani;
 - m) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5. Obblighi in capo all'Organismo intermedio delegato

Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG, ai sensi del precedente art. 3, la Regione Siciliana ha individuato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio il Dott. Federico Ferro/*dirigente pro-tempore dell'Area Interdipartimentale 3-Assessorato della Salute* della Regione Siciliana, il quale si avvarrà, d'intesa con i Dirigenti Generali del DPS e del DASOE, dei Soggetti Responsabili delle singole linee di intervento e delle competenti strutture dell'Assessorato della Salute.

La Regione, per il tramite dell'OI ha l'obbligo di:

- a) definire ed adottare il proprio sistema di gestione e controllo 2021-2027, in conformità con il sistema di procedure e di controllo dell'AdG, opportunamente adattato tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, e trasmettere a quest'ultima il documento descrittivo del sistema, corredato delle procedure interne e delle modalità con cui viene assicurata la pista di controllo per le operazioni selezionate dall'Organismo Intermedio, in conformità con quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'allegato XI;
- b) informare l'AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale;
- c) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PN, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- d) contribuire, in raccordo con l'AdG, alla definizione della strategia finalizzata a porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- e) contribuire, per gli ambiti di propria competenza, alla valutazione dei rischi e alla definizione della strategia per le verifiche di gestione di competenza dell'AdG comprendenti verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai Beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni;

- f) assicurare i controlli istruttori volti a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione propedeutici alla liquidazione delle spese;
- g) adottare il provvedimento di autorizzazione al pagamento. Il provvedimento adottato dovrà essere corredato da apposite check list e relativo verbale di verifica della completezza della documentazione trasmessa dal Beneficiario, della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta, della acquisizione corrispondenti e pertinenti documenti giustificativi;
- h) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PN;
- i) fornire all'AdG tutte le informazioni e i documenti utili ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza in ordine all'avanzamento del programma;
- j) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'AdG entro il 31/12/2023, sulla base del documento recante le "Linee Programmatiche di intervento" (approvate con atto dell'AdG prot. n. 7199 del 10/11/2023), un Piano Operativo triennale, che dettaglia i Beneficiari, gli interventi da realizzare e la relativa modalità di attuazione, le tipologie di spesa nonché la tempistica;
- k) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'AdG entro il 30/06/2026 un nuovo Piano Operativo che riporti, con le stesse modalità e livello di dettaglio contenuti nel Piano del triennio precedente, gli interventi da attuare nelle successive annualità e fino alla chiusura del programma in modo da garantire lo svolgimento delle attività senza soluzione di continuità;
- l) curare l'aggiornamento del Piano Operativo, con cadenza annuale e ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, da trasmettere all'AdG ai fini dell'approvazione;
- m) trasmettere l'ultimo aggiornamento del Piano entro il 31 dicembre 2028, che darà evidenza di tutte le attività di competenza dell'Organismo Intermedio necessarie alla chiusura del programma;
- n) fornire le informazioni ed i dati relativi all'avanzamento delle attività rispetto all'ultimo Piano approvato, provvedendo tempestivamente: all'implementazione del sistema informativo del programma, alla registrazione e validazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, inclusi i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e finali, in particolare a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 settembre e il 20 novembre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- o) individuare i Beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, etc.) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al fine di garantire l'osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti europei e delle disposizioni del PN, dandone tempestiva informazione all'AdG;
- p) selezionare le operazioni garantendone la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Al riguardo, la Regione Siciliana garantisce che le eventuali operazioni avviate precedentemente all'approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e formalizza gli esiti della relativa verifica in apposito atto/nota;
- q) garantire, inoltre, il rispetto delle norme europee in materia di pubblicità a far data dall'ammissione dell'operazione a finanziamento all'interno del Programma;
- r) garantire che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento del PN concorrano al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici;
- s) comunicare all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1060 e conformemente a quanto previsto dal PN;
- t) effettuare i recuperi come previsto nel successivo art. 8 e informare l'AdG in merito a detti eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti dall'AdG, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi sul sistema messo a disposizione dall'AdG;

- u) informare tempestivamente l'Autorità di Audit (AdA), individuata presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'UE (IGRUE), tenendone informata l'AdG del PN in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PN, oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero della salute;
- v) predisporre ed inviare la dichiarazione delle spese sostenute dai Beneficiari e dalla Regione in qualità di OI all'AdG del PN, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e ai controlli istruttori di competenza effettuati, preliminarmente alla richiesta di pagamento come previsto nel successivo art. 6, per il tramite del sistema informatico messo a disposizione dall'AdG;
- w) assicurare la gestione contabile e finanziaria con risorse vincolate alle operazioni, fornendo evidenza, ove necessario, di un sistema di contabilità separata a livello di Beneficiari nell'attuazione degli interventi;
- x) assicurare l'utilizzo del sistema informativo dell'AdG anche da parte dei Beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- y) assicurare, anche presso i Beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, allo svolgimento della funzione contabile, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PN, secondo quanto disposto dall'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- z) disporre i pagamenti ai Beneficiari previo provvedimento di liquidazione;
- aa) ricevere, verificare, convalidare e trasmettere all'AdG, laddove necessario, le richieste di messa a disposizione delle risorse finanziarie secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente convenzione;
- bb) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario inseriti dall'OI, dai Beneficiari e dagli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi nel sistema di monitoraggio, rilevati per ciascuna operazione e a livello di Beneficiario;
- cc) inviare periodicamente all'AdG le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l'anno in corso, secondo la procedura stabilita dall'AdG, per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 10 dell'art. 69 del RDC, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa ed evitare il disimpegno e di osservare l'adempimento di cui all'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- dd) fornire la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti europei, in particolare la verifica dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e la redazione del parere di audit annuale e della relazione annuale di controllo di cui all'art. 77 del RDC;
- ee) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
- ff) cooperare alla redazione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- gg) garantire che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'AdG al Beneficiario, salva l'interruzione in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione (art. 82 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
- hh) garantire, anche da parte degli altri Beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- ii) comunicare all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità riscontrate all'esito di un primo accertamento, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza secondo la procedura adottata dall'AdG;
- jj) assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, informazione e pubblicità nonché, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- kk) elaborare per quanto di competenza e collaborare con la AdG per l'inoltro alla Commissione delle informazioni per il riesame annuale della performance (art. 41 Regolamento (UE) n. 2021/1060), per la trasmissione dei dati del Programma (art. 42 Reg. UE 1060/2021), per la relazione finale in materia di performance (art. 43 Regolamento (UE) n. 2021/1060) e per la valutazione del programma (art. 44 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
- ll) collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 6. Risorse attribuite e circuito finanziario

Per l'attuazione degli interventi di cui alle Linee programmatiche di intervento allegate e sulla base di quanto indicato dall'Allegato 1 del succitato decreto del Segretario Generale del Ministero della salute n. 5 del 17/04/2023, sono attribuite alla Regione Siciliana risorse del PN pari a € 104.998.474, così ripartite:

Obiettivo Strategico 4	Priorità	Obiettivo Specifico	Importo (€)
Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	Priorità 1 Servizi sanitari più equi ed inclusivi	Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata	62.823.216
	Priorità 2 Servizi sanitari di qualità	Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità	42.175.258
TOTALE			104.998.474

Le risorse del PN, sia per la quota europea sia per la quota nazionale, sono disponibili su apposita contabilità speciale gestita dal Ministero della salute presso il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

Per garantire un modello di sana gestione finanziaria del Programma e ai fini del pagamento delle spese che i Beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione delle operazioni selezionate, l'O.I. può richiedere all'AdG un'anticipazione pari all'1% della dotazione complessiva assegnata.

In particolare, l'anticipazione potrà essere richiesta all'AdG nella misura dell'1% delle risorse assegnate ai singoli interventi descritti nelle schede allegate al Piano Operativo presentato dall'O.I., qualora questi siano dotati di:

- livello di progettazione, ai sensi dell'art.41 del D.L.36/2023, quale studio di fattibilità tecnico economica o progettazione esecutiva, approvato e ritenuto idoneo dal Beneficiario per l'espletamento della procedura di gara, nel caso si tratti di interventi infrastrutturali;
- piano dei fabbisogni, disciplinare e capitolato approvati, nel caso di interventi in materia di acquisizione di beni e servizi.

Ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito del PN, gli OI presentano all'AdG un'idonea richiesta, previo accertamento, verifica e validazione (anche in forma aggregata) delle evidenze documentali dei costi sostenuti dai Beneficiari stessi.

Tali richieste sono inoltrate all'AdG per il tramite del Sistema Informativo del PN unitamente alle evidenze delle verifiche eseguite dall'OI (autocontrollo) ai fini dell'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta dai Beneficiari e dai pertinenti documenti giustificativi corrispondenti (es. fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).

L'AdG – nei limiti delle risorse del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi, seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI e previo espletamento da parte dell'Ufficio 4 – unità dei controlli di I livello, volti ad accertare la regolarità e l'ammissibilità della spesa rendicontata dagli OI – provvederà a trasferire le somme richieste dal conto di Contabilità Speciale del Programma sull'apposito conto di tesoreria dell'OI corrispondente.

In alternativa, ai fini del pagamento delle spese che i Beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione delle operazioni selezionate a valere delle risorse PN, l'OI può richiedere all'AdG il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.

A tal fine, l'OI previa idonea verifica e validazione della documentazione fornita dal Beneficiario, riguardante la congruità e la correttezza dei pagamenti, adotta il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e trasmette all'AdG del PN la richiesta di trasferimento delle risorse sul proprio conto di tesoreria, corredata della documentazione a supporto, al fine di consentire di eseguire i necessari pagamenti.

Le richieste di trasferimento trasmesse dall'OI all'AdG per il tramite del Sistema Informativo del PN si riferiscono ad operazioni per le quali l'OI e/o i Beneficiari abbiano già provveduto alla determinazione della liquidazione dei costi corrispondenti (ancorché non quietanzati). Il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'OI dovrà essere corredata da apposite check list di autocontrollo che attestano la verifica della completezza della documentazione trasmessa dal Beneficiario, la regolarità amministrativa e contabile della spesa da sostenere, e dall'acquisizione di corrispondenti e pertinenti documenti giustificativi.

L'AdG – nei limiti delle risorse finanziarie del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo, ad esempio, di prefinanziamento iniziale/annuale, di anticipazioni del MEF - IGRUE e/o a seguito dei pagamenti intermedi e seguendo, di regola, l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI (fatta salva la necessità di ottimizzare la spesa per raggiungere i target finanziari del PN), trasferisce sul conto di tesoreria dell'OI l'ammontare finanziario richiesto.

A seguito della messa a disposizione da parte dell'AdG delle risorse finanziarie del Programma sul proprio conto di tesoreria, l'OI, procede a trasferire al Beneficiario le risorse affinché disponga il pagamento.

Il riconoscimento in via definitiva delle risorse è subordinato alle risultanze dei controlli di I livello di competenza dell'AdG, eseguite ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 e delle ulteriori ed eventuali verifiche disposte dagli organismi e dalle autorità nazionali e comunitarie, anche giudiziarie, preposte alle funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica-

Al fine di assicurare il pieno utilizzo dell'importo di flessibilità di cui di cui all'art. 86 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascun OI, per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.—Ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'importo di flessibilità è definitivamente assegnato al Programma, soltanto dopo l'adozione della decisione della Commissione Europea, in seguito al riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/1060 e a partire dal 2025, pertanto tale importo potrà essere ripartito all'OI, tenuto conto dei progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n.2021/1060.

In caso di eventuali irregolarità accertate, l'OI dovrà attivare tutte le procedure necessarie di competenza nei confronti del Beneficiario per assicurare la refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite.

La procedura completa è meglio dettagliata nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo e della relativa manualistica.

Art. 7. Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del Programma ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'OI è tenuto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, di cui alla tabella seguente e a trasmettere ogni anno, tramite il sistema informativo del PN, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza per la certificazione della spesa, tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dai Beneficiari e ai controlli effettuati.

Qualora in sede di realizzazione degli interventi si riscontrino significativi ritardi nell'avanzamento delle attività o della spesa, rispetto al cronoprogramma previsto per ciascun Organismo Intermedio, il Ministero potrà adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi compresa la rimodulazione delle risorse fra gli Organismi Intermedi.

In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal PN sarà ripartito tra gli Organismi Intermedi che non hanno raggiunto i target di spesa previsti nel rispettivo cronoprogramma di spesa.

Di seguito si riporta il cronoprogramma di spesa relativo alla Regione Siciliana:

Spesa minima cumulata da certificare alla UE entro il 31 12 dell'anno di riferimento

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Chiusura
SICILIA	FESR				6.571.760,40	13.470.299,10	20.698.102,50	28.046.425,10	34.099.444,00	42.175.258,00
	FSE+				9.789.130,90	20.065.022,70	30.831.379,00	41.777.257,70	50.793.684,20	62.823.216,00
	Totale				16.360.891,30	33.535.321,80	51.529.481,50	69.823.682,80	84.893.128,20	104.998.474,00

Art. 8. Recupero

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai Beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti. A tal fine la Regione è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'OI, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione.

L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 9. Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli OI.

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o Beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui al presente articolo è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 10. Durata

La presente Convenzione ha efficacia a far data dalla registrazione da parte degli Organi di controllo e fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PN, secondo i termini stabiliti dalla Commissione Europea.

Art. 11. Comunicazioni e scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni avviene prioritariamente per il tramite del sistema informativo del PN. Tutte le ulteriori comunicazioni con il Ministero della salute devono avvenire per posta elettronica istituzionale (pnequitanellassalute@sanita.it) o posta elettronica certificata (seggen@postacert.sanita.it) ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- Convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 12. Modifiche

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 13. Assistenza Tecnica

L'Autorità di Gestione assicura alla Regione, nei limiti delle risorse a disposizione, opportuna attività di Assistenza Tecnica a supporto delle azioni oggetto del programma.

Art. 14. Poteri sostitutivi e Revoca

L'AdG può esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell'OI in caso di ingiustificato inadempimento degli obblighi descritti nell'art. 5 della presente Convenzione. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la delega delle proprie funzioni.

Art. 15. Controversie e Foro competente

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione o, comunque, direttamente o indirettamente connesse alla stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione. Al fine di comporre la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione amichevole entro il successivo termine di cinque giorni. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma. In ogni caso, le eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché al PN e al sistema di gestione e controllo adottato relativo al medesimo PN.

Art. 17. Obblighi di riservatezza-Trattamento dei dati

La Regione Siciliana deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli interventi previsti e agli adempimenti di cui all'art. 5.

La Regione Siciliana si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i.

In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute.

La Regione Siciliana, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all'obbligo prescritto dall'art. 28 del GDPR e dalla normativa nazionale vigente, procederà a nominare,

con atto scritto, i soggetti deputati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali "autorizzati del trattamento" e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.

I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l'ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.

Allegati

Allegato 1 Linee programmatiche di intervento

Luogo,

Ministero della salute

Regione Siciliana

Il Segretario Generale

L'Assessore della Salute

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.